



COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE
IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge n.160/2019 comma 837)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2021

Indice

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Forme di gestione
- Art. 3 – Disposizioni generali
- Art. 4 – Presupposto del canone
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Commercio su aree pubbliche
- Art. 7 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Art. 8 – Occupazione per commercio itinerante
- Art. 9 – Rilascio – Rinnovo – Rinuncia – Subingresso – Revoca della concessione
- Art. 10 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 11 – Occupazioni abusive
- Art. 12 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 13 – Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere
- Art. 14 – Modalità di determinazione del canone
- Art. 15 – Riduzione delle tariffe e del canone
- Art. 16 – Occupazioni non soggette alla Tassa Rifiuti
- Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 18 - Accertamenti – Recupero canone
- Art. 19 – Indennità e sanzioni
- Art. 20 – Autotutela
- Art. 21 – Riscossione coattiva
- Art. 22 – Disposizioni finali

Allegato A1) TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Bolzano Vicentino.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art.1, comma 816, della Legge n.160/2019 e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. n. 507/1993;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art.1, comma 842 della Legge n.160/2019,
- i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 - Forme di gestione

1. La forma di gestione del canone sulla base di una valutazione di efficacia, efficienza ed economicità del servizio può essere effettuata in forma diretta dal Comune oppure mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5 del D. Lgs. n.446/1997.

Articolo 3 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Settore comunale competente con validità che decorre dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 7 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 8 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di canone di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa, è effettuato per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a 2 (due) ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno 250 (duecentocinquanta) metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 9 - Rilascio, rinnovo, rinuncia, subingresso e revoca della concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fieresi, così pure per il loro rinnovo, rinuncia, subingresso, revoca e decadenza si rinvia al Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica e alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. In caso di rinuncia all'occupazione già iniziata, sia da parte dagli operatori spuntisti che con posteggio fisso, resta dovuto il canone per l'intero periodo. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta la non debenza del canone.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dal concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
4. In caso di subingresso il subentrante è solidamente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

Articolo 10 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione.
2. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione.
3. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 11 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale;
 - b) effettuate in difformità dalle disposizioni dell'atto concessorio;
 - c) eccedenti rispetto alla superficie concessa e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo della concessione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il pubblico ufficiale competente intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi, assegnandoli un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, della Legge n.689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge n.689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Alle occupazioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dal presente regolamento.

6. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5 e all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992.

Articolo 12 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'Allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa del canone di occupazione è determinata in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, alla durata e alla tipologia dell'occupazione ed al valore economico della disponibilità dell'area stessa e al sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La tariffa standard annua e giornaliera di riferimento è quella rispettivamente indicata all'art. 1, commi 841 e 842 della Legge n.160/2019 e costituisce la tariffa di base. Essa è determinata, su base annuale e giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, per ciascuna delle categorie viarie di cui all'art. 12 del presente regolamento secondo la seguente classificazione:

a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata

b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 70 (settanta) per cento di quella fissata per la 1^a categoria

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa di base annuale e giornaliera nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato A1) del presente regolamento.

5. Per le annualità successive la tariffa di base e/o i coefficienti moltiplicatori potranno essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermati la tariffa e i coefficienti vigenti.

Articolo 14 - Modalità di determinazione del canone

1. L'importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) zona occupata del territorio comunale in base alla classificazione di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - d) tariffa base determinata secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tariffabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
4. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento al metro quadrato superiore.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.

Articolo 15 - Riduzione delle tariffe e del canone

1. Ai sensi dell'art.1, comma 843, della Legge n.160/2019 sono disposte le seguenti riduzioni:
 - a) Per le occupazioni effettuate dagli operatori commerciali titolari di posto fisso: riduzione del 30 (trenta) per cento del canone complessivamente determinato per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
 - b) Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti: riduzione del 50 (cinquanta) per cento della tariffa per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Art. 16 – Occupazioni non soggette a Tassa/Tariffa rifiuti

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, in aree mercatali anche in strutture attrezzate, non è soggetta al pagamento della Tassa/Tariffa rifiuti.
2. La quota per l'asporto dei rifiuti di cui al comma 1 non è, pertanto, inserita nel canone patrimoniale mercatale.

Articolo 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per importi superiori a Euro 500,00 (cinquecento) è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio con le modalità previste dal successivo comma 3.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00 (tre). Parimenti non sono dovuti rimborsi per importi non superiori a Euro 3,00 (tre).
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 19 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Articolo 18 - Accertamenti / Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale e agli altri eventuali soggetti previsti dall'art.1, comma 179, della Legge n. 296/2006, provvedono il Responsabile dell'Entrata o il Concessionario affidatario della gestione del canone.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario affidatario della gestione del canone.
3. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone o l'indennità, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito atto di determinazione delle somme dovute con invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art.1, comma 792, della Legge n.160/2019. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 19 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n.689/1981 e dall'art.1, comma 821, della Legge n.160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui l'occupazione fosse stata regolarmente concessa. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al precedente punto a), ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992.Sulla somma dovuta a titolo di indennità si applicano gli interessi legali. La sanzione amministrativa pecuniaria è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica una sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto o versato in modo tardivo; tale sanzione non può comunque essere inferiore a Euro 25,00 (venticinque) né maggiore a Euro 500,00 (cinquecento), nel rispetto della Legge n.689/1981 e nella misura fissata dall'art.7-bis del D. Lgs. n.

267/2000. Sulle somme tardivamente versate, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi legali.

4. Sull'ammontare del canone non pagato, parzialmente pagato o tardivamente pagato e sull'indennità sono applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi, parziali o tardivi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento;
- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del precedente comma 2 lett. a).

5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque) ad Euro 500,00 (cinquecento), misura fissata dall'art.7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981.

6. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 20 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 al Comune o al Concessionario affidatario della gestione del canone e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'annullamento deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può, anche d'ufficio, annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. n. 602/73 così come disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n.160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario affidatario della gestione del canone.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.